

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1643

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PELLIZZARI, MANFREDI MANFREDO, PORCELLANA,
BOTTA, BAMBI, MARABINI, ROSINI, ORSINI GIANFRANCO,
BORRI, ZUECH, MALVESTIO**

Presentata il 15 luglio 1977

**Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza
a favore dei periti agrari**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La categoria professionale dei periti agrari non ha ancora risolto il problema della previdenza e della assistenza, sia perché la sua costituzione, come categoria professionale operante in forma autonoma, è relativamente recente, sia perché soltanto da pochissimo tempo essa ha trovato, con l'approvazione di una apposita disciplina di legge, un più valido substrato economico.

Tutte le altre categorie professionali hanno già visto realizzate le loro giuste aspirazioni ad un trattamento previdenziale ed assistenziale obbligatorio: basti citare al riguardo la Cassa nazionale del notariato, istituita con decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, modificato con regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori, istituita con legge

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

8 gennaio 1952, in sostituzione del soppresso Ente di previdenza istituito con legge 13 aprile 1933, n. 406, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, istituita con legge 3 febbraio 1963, n. 100, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, istituita con legge 9 febbraio 1963, n. 160, e poi ancora la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli ingegneri ed architetti, l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza ai medici (ENPAM), l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore delle ostetriche (ENPAO), e molti altri ancora.

E, quindi, legittima l'aspirazione dei periti agrari liberi professionisti ad ottenere quel trattamento obbligatorio di previdenza e di assistenza che tutti gli altri professionisti hanno ottenuto, dopo che era stata giustamente loro riconosciuta la qualifica di lavoratori e quindi estesi i diritti dei lavoratori dipendenti, per i quali l'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità ed i superstiti e l'assistenza delle malattie costituiscono delle conquiste dei passati decenni, che nessuno potrebbe più porre in discussione.

Occorre, innanzi tutto, porre in evidenza che la legge che abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra approvazione non apporta alcun onere per il bilancio dello Stato. I periti agrari liberi professionisti chiedono soltanto che lo Stato, con l'imperio della legge, ponga in essere quel meccanismo di mutualità tra i più ricchi e fortunati di essi ed i meno ricchi e colpiti dalla sorte, che costituisce l'aspetto più caratterizzante dell'odierna civiltà economica, ed il sistema di redistribuzione del reddito forse più importante, nel contesto dell'economia nazionale, per l'entità delle somme coinvolte.

La legge in questione rappresenta la realizzazione delle aspirazioni previdenziali ed assistenziali della categoria interessata, quali sono emerse dagli approfonditi ed appassionati dibattiti svoltisi in seno al consiglio del collegio nazionale dei periti agrari, a seguito delle indagini eseguite dallo stesso consiglio presso i collegi provinciali e le assemblee degli iscritti.

Per la sua elaborazione il consiglio del collegio nazionale si è avvalso altresì dell'opera di un attuario, volendo dare all'istituzione cassa solide basi teoriche e pratiche, che consentano, per quanto possibile

in questo campo, di avere la certezza di una gestione improntata a rigidi criteri di economicità e rigorosamente in equilibrio, onde evitare gli inconvenienti che non poche istituzioni del genere si trovano ad affrontare, subito dopo la loro nascita.

La legge che abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra approvazione provvede alla istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei periti agrari, detta le norme del suo ordinamento interno, a carattere rigorosamente democratico, secondo lo schema già in uso per organizzazioni similari e prevedendo i necessari controlli da parte dell'amministrazione dello Stato, disciplina l'amministrazione del patrimonio, articolando le entrate in base alle peculiari caratteristiche della categoria professionale dei periti agrari, stabilisce i casi, le modalità, la misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali spettanti agli iscritti, ed infine regola la facoltà di riscatto degli anni di esercizio professionale da ciascuno svolti anteriormente alla istituzione della Cassa, dando così alla materia una sistemazione organica completa ed esauriente.

La struttura previdenziale che essa prevede non coincide esattamente con quella in vigore per altre categorie professionali, ma segue un concetto articolato, che affianca ad una fascia di entità non trascurabile, corrispondente all'importo di 1.300.000 lire annue di pensione - 100.000 lire mensili per tredici mensilità - per la quale valgono criteri rigorosamente mutualistici, una fascia di importo variabile a seconda dell'entità dei contributi previdenziali versati alla cassa da ciascun iscritto.

Si realizza, così, una sintesi, riteniamo armonica, tra le esigenze sociali e quelle di previdenza e di risparmio degli iscritti, che potranno portare a dare ai periti agrari liberi professionisti quella tranquillità economica del futuro che rappresenta la migliore garanzia per una serena operosità professionale.

Onorevoli Colleghi! lo schema già ampiamente collaudato, che dà garanzie di ottimo funzionamento, la necessità sociale della legge che abbiamo l'onore di sottoporvi, l'iter particolarmente completo ed accurato seguito per la sua formulazione, ci consentono di confidare che dedicherete la migliore attenzione alla nostra proposta, e che vorrete confortare con la vostra esperienza e con la vostra approvazione il testo che segue.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

DELL'ISTITUZIONE
E DELL'ORDINAMENTO DELLA CASSA

ART. 1.

È istituita la « Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore dei periti agrari » allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza e di assistenza.

La cassa, con sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 2.

Sono obbligatoriamente iscritti alla cassa i periti agrari iscritti nell'albo professionale e nell'albo speciale.

L'iscrizione è facoltativa per coloro che abbiano compiuto il 60° anno di età.

Il trattamento di pensione è cumulabile con qualunque altro goduto dall'iscritto.

ART. 3.

Gli organi della cassa sono:

- a) il presidente;
- b) il comitato dei delegati;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) la giunta esecutiva;
- e) il collegio dei sindaci.

ART. 4.

Il presidente, eletto dal consiglio di amministrazione fra i suoi componenti, convoca e presiede il comitato dei delegati, il consiglio di amministrazione e la giunta esecutiva; ha la rappresentanza della cassa; rimane in carica fino a quando dura il consiglio che lo ha eletto e può essere rieletto.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il presidente è coadiuvato, e, in caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal vicepresidente eletto dal consiglio di amministrazione.

ART. 5.

Il comitato dei delegati è composto dai rappresentanti degli iscritti alla cassa, eletti dagli iscritti medesimi in ciascuna sede dei collegi professionali, nel numero di un rappresentante per ogni 75, o frazione di 75 non inferiore a 40, periti agrari che, al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni, risultino iscritti nell'albo professionale e nell'albo speciale, formati e pubblicati a norma delle vigenti disposizioni.

Se gli iscritti sono meno di 40, si uniscono, ai fini dell'elezione dei delegati, agli iscritti nell'albo di altro collegio professionale dei periti agrari — avente competenza su circoscrizioni territoriali confinanti — con i quali possano raggiungere complessivamente 75 unità, o frazioni di 75 non inferiori a 40, secondo le indicazioni e le direttive deliberate dalla giunta esecutiva della cassa almeno sessanta giorni prima della data delle elezioni e portate a conoscenza dei collegi interessati e degli iscritti ai rispettivi albi professionali e speciali almeno trenta giorni prima della data suddetta.

Le elezioni si svolgono secondo le norme stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge, previsto dal successivo articolo 47.

ART. 6.

Il comitato dei delegati ha le seguenti funzioni:

a) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della cassa;

b) elegge, tra gli iscritti alla cassa, otto membri del consiglio di amministrazione e due membri effettivi ed un membro supplente del collegio dei sindaci;

c) approva i bilanci preventivo e consuntivo;

d) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge.

Il comitato dei delegati dura in carica quattro anni.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 7.

Il comitato dei delegati è convocato, almeno due volte all'anno, dal presidente della cassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere spedito a mezzo raccomandata postale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza è valida se interviene la maggioranza dei delegati.

Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei delegati presenti.

Il presidente deve convocare senza ritardo il comitato dei delegati quando ne sia stata fatta richiesta da almeno un quinto dei componenti o dal collegio sindacale per la materia di propria competenza.

ART. 8.

Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è costituito da nove componenti, di cui:

1) otto eletti a scrutinio segreto fra gli iscritti alla cassa a norma dell'articolo 6, lettera b), della presente legge; si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti; in caso di parità è preferito il candidato più anziano di età;

2) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni sei mesi, nella sede della cassa, su invito del presidente; può essere convocato straordinariamente su richiesta di un terzo dei suoi componenti o del collegio sindacale per la materia di propria competenza.

L'avviso di convocazione deve essere diramato almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salvi i casi di urgenza previsti dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 47 della presente legge.

Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

ART. 9.

Il consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:

a) elegge il presidente ed il vicepresidente;

b) delibera sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo da presentare al comitato dei delegati per l'approvazione;

c) determina l'importo delle somme da assegnare ai fondi previsti dalla presente legge;

d) delibera l'investimento delle disponibilità patrimoniali;

e) adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio della cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;

f) delibera il regolamento organico ed il trattamento economico del personale della cassa;

g) provvede alla nomina del direttore della cassa;

h) delibera sui ricorsi contro le deliberazioni della giunta.

Le delibere di cui alle lettere f) e g) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 10.

La giunta esecutiva è composta dal presidente, dal vicepresidente e da tre membri eletti tra i propri componenti dal consiglio di amministrazione.

ART. 11.

La giunta ha le seguenti funzioni:

a) esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione;

b) delibera sulle iscrizioni alla cassa previste dall'articolo 2;

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

c) autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del consiglio di amministrazione;

d) provvede alla liquidazione delle pensioni;

e) amministra il personale;

f) decide sui ricorsi a norma dell'articolo 42.

ART. 12.

Contro le deliberazioni della giunta di cui alle lettere b), d) ed e) del precedente articolo 11 è ammesso ricorso, nel termine di sessanta giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di comunicazione, al consiglio di amministrazione, che decide nel termine di sessanta giorni alla presentazione del ricorso medesimo.

ART. 13.

Il collegio dei sindaci è composto da cinque membri effettivi e quattro supplenti, dei quali:

a) un membro effettivo ed uno supplente, con funzioni di presidente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

c) un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

d) due membri effettivi ed uno supplente, in rappresentanza degli iscritti alla cassa, eletti dal comitato dei delegati secondo le norme di cui al punto 1) dell'articolo 8 della presente legge.

Il collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

I sindaci esercitano le proprie funzioni secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili; intervengono alle sedute del comitato dei delegati, del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva.

I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 14.

I componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei sindaci che non partecipano, senza giustificato motivo, alle riunioni per tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

In caso di cessazione dalla carica nel corso del quadriennio per decadenza, dimissioni o decesso dei membri elettivi del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci, il comitato dei delegati elegge i membri per la loro sostituzione nella prima riunione successiva alla vacanza.

Tutti i membri nominati nel corso del quadriennio, durano in carica fino alla scadenza dell'organo.

ART. 15.

Al presidente, al vicepresidente, ai componenti il comitato dei delegati, ai componenti il consiglio di amministrazione, ai componenti la giunta esecutiva, sono dovute soltanto le indennità di viaggio e di soggiorno nelle misure spettanti agli impiegati dello Stato di grado quinto.

La misura delle indennità dovute ai sindaci sarà determinata dal comitato dei delegati.

Tutte le predette indennità sono a carico della cassa.

CAPO II

DEL PATRIMONIO

ART. 16.

Il patrimonio della cassa è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo pervengano alla cassa;

b) dalle somme destinate a formare speciali accantonamenti.

ART. 17.

Le entrate ordinarie e straordinarie della cassa sono le seguenti:

a) il contributo fisso personale annuo a carico degli iscritti, costituito dalla somma dei contributi afferenti la gestione previdenza e la gestione assistenza;

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

b) il contributo derivante dall'applicazione delle marche denominate « Cincinnati » a cura del perito agrario su ogni atto che rilascia nell'esercizio della professione;

c) la percentuale sugli onorari percepiti negli incarichi giudiziari;

d) i versamenti volontari degli iscritti;

e) i redditi del patrimonio;

f) ogni altra entrata.

ART. 18.

Il contributo personale di cui alla lettera a) dell'articolo 17 è corrisposto obbligatoriamente dagli iscritti alla cassa ed è stabilito nell'importo di lire 360.000 annue, di cui lire 240.000 per la gestione previdenza e lire 120.000 per la gestione assistenza, per tutti coloro che si iscriveranno alla cassa all'atto della sua costituzione e nell'importo di lire 480.000, di cui lire 360.000 per la gestione previdenza e lire 120.000 per la gestione assistenza, per coloro che si iscriveranno successivamente.

Il primo contributo deve essere versato all'atto dell'iscrizione alla cassa.

ART. 19.

Il contributo di cui alla lettera b) dell'articolo 17 è corrisposto mediante applicazione dei seguenti tipi di marche:

1) da lire 100: per rilascio di certificati di analisi o controlli analitici o saggi tecnici dei settori lattiero-caseario, enologico, elaiotecnico;

per rilascio di bollettini di perizie tabacchi;

per le stime o perizie, divisioni di fondi rustici, consulenze o curatele, trasformazione dei prodotti, bilanci di finita locazione, deve essere applicata una marca da lire 100 per ogni valore di lire 50.000 o frazione di lire 50.000;

2) da lire 500: per elaborati tecnici da esibirsi agli uffici tecnici erariali, catastali, tavolari, e per ogni unità immobiliare e subalterna, se trattasi di catasto edilizio urbano;

per gli elaborati riguardanti opere edilizie rurali ed industrie di trasforma-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

zione dei prodotti agrari, dovrà essere applicata una marca da lire 500 per ogni cento metri cubi, o frazione di cento;

per gli elaborati riguardanti opere di bonifica in genere e sistemazioni idraulico-agrarie, deve essere applicata una marca da lire 500 per ogni ettaro di terreno o frazione di ettaro;

3) da lire 1.000: per elaborati tecnici da produrre avanti le preture, i tribunali, le Corti d'appello, i Ministeri, gli Enti Regione, le Province, i Comuni, la Cassa per il Mezzogiorno e gli Enti di diritto pubblico;

per elaborati riguardanti stime di valori locativi, assistenza nella compravendita dei fondi rustici, assistenza nella stipulazione di contratti di locazione, nonché di consegne e riconsegne, compromessi, convenzioni, transazioni, permute, inchieste e ricerche agricole o agricole-industriali, giudizi in genere;

per deleghe o procure inerenti la difesa del cliente avanti le commissioni tributarie, gli uffici fiscali o altri, deve essere applicata una marca da lire 1.000 per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta;

per elaborati riguardanti stime per danni prodotti dalla grandine per conto di compagnie di assicurazioni deve essere applicata una marca da lire 1.000 ogni lire 100.000 di ciascuna specifica;

per elaborati riguardanti opere misurabili a metro lineare (strade, acquedotti, canali, fognature, ecc.), deve essere applicata una marca da lire 1.000 per ogni cinquecento metri lineari o frazione di cinquecento.

La contribuzione per marche è dovuta soltanto per gli elaborati originali e non per le copie. L'attestazione dell'avvenuta contribuzione viene rilasciata dal professionista.

Il contributo di cui al presente articolo è a carico dei committenti per conto dei quali i periti agrari prestano la loro opera.

ART. 20.

La percentuale sugli onorari per incarichi giudiziari prevista dalla lettera c) dell'articolo 17 è fissata nella misura del due per cento.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 21.

L'iscritto alla cassa può eseguire i versamenti volontari previsti dalla lettera *d*) dell'articolo 17 per aumentare l'importo della pensione o del corrispondente valore capitale.

Le relative somme possono essere ritirate in qualsiasi momento, mediante preavviso di tre mesi, in caso di bisogno.

ART. 22.

I redditi del patrimonio di cui alla lettera *e*) dell'articolo 17 sono costituiti dagli interessi e dalle rendite dei beni mobili ed immobili.

ART. 23.

Le eventuali entrate di cui alla lettera *f*) dell'articolo 17 sono costituite dagli incameramenti e da ogni altro eccezionale ed imprevisto provento.

CAPO III

DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA

ART. 24.

Le prestazioni previdenziali della cassa consistono nella liquidazione di pensioni dirette di anzianità, di pensioni dirette di vecchiaia, di pensioni dirette di invalidità, di pensioni di reversibilità a favore degli aventi diritto dei pensionati, di pensioni indirette a favore degli aventi diritto degli iscritti, deceduti prima dell'entrata in godimento di una pensione.

Per provvedere alle prestazioni di cui al precedente comma, sono istituiti un fondo generale e due fondi dei conti individuali. Questi ultimi sono intestati ai singoli iscritti.

ART. 25.

La pensione diretta di anzianità è corrisposta all'iscritto dopo trenta anni di iscrizione e di contribuzione alla cassa, purché abbia raggiunto il 60° anno di età.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La pensione diretta di vecchiaia è corrisposta all'iscritto che abbia compiuto il 65° anno di età, purché abbia maturato almeno quindici anni di contribuzione e almeno cinque anni di iscrizione. Gli anni eventualmente mancanti per raggiungere il minimo di contribuzione debbono essere riscattati.

ART. 26.

La pensione diretta di invalidità spetta, previa cancellazione dall'albo professionale o dall'albo speciale, all'iscritto che, per sopravvenutagli malattia organica o per infortunio, abbia perduto, in modo permanente ed in misura non inferiore al settanta per cento, la capacità all'esercizio della professione.

Il conseguimento del diritto alla pensione è subordinato alla condizione che il perito agrario abbia maturato, al momento del riconoscimento dello stato di invalidità, almeno cinque anni di iscrizione e di contribuzione alla cassa.

ART. 27.

La pensione di reversibilità ai superstiti del pensionato è corrisposta al coniuge ed ai figli nei casi e con le condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato.

La pensione indiretta ai superstiti dell'iscritto deceduto prima del pensionamento spetta al coniuge ed ai figli nei casi e con le condizioni di cui al comma precedente, purché possano essere fatti valere almeno cinque anni di iscrizione e di contribuzione alla cassa al momento del decesso.

ART. 28.

L'iscritto che abbia conseguito il diritto a pensione non è tenuto a corrispondere ulteriormente il contributo personale di cui alla lettera *a*) dell'articolo 17, per la parte afferente il trattamento di previdenza, né gli eventuali versamenti volontari di cui alla lettera *d*) dello stesso articolo e non è ammesso alla ripartizione di entrate di qualsiasi genere.

ART. 29.

L'iscritto che, a qualunque titolo, sia debitore verso la cassa, è ammesso al godimento della pensione, concorrendo le con-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dizioni richieste, previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi.

L'iscritto moroso per oltre un biennio, senza giustificato motivo, perde, dopo intimazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di due mesi, il diritto alle prestazioni della cassa fino a quando non avrà provveduto al versamento dei contributi arretrati e dei relativi interessi.

ART. 30.

Agli assegni che la cassa corrisponde ai propri iscritti ed ai loro familiari si applicano, per quanto si riferisce al sequestro, al pignoramento ed alla cessione, le disposizioni vigenti per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato.

ART. 31.

L'importo della pensione diretta di anzianità, di vecchiaia e di invalidità è pari, come minimo, a lire 100.000 mensili, pagabili per dodici volte all'anno, oltre ad una tredicesima mensilità di pari importo, da corrispondersi il 15 dicembre di ogni anno.

Alla pensione base di cui sopra si aggiungono la pensione integrativa e la eventuale pensione volontaria derivanti dalla conversione in rendita — mediante i coefficienti contenuti nella tabella A) allegata alla presente legge — dei montanti costituiti nel conto individuale dell'iscritto e, rispettivamente, nel conto dei versamenti volontari dell'iscritto.

Anche la pensione integrativa e quella volontaria vengono corrisposte in tredici rate annuali, con le stesse modalità della pensione base di cui al primo capoverso.

ART. 32.

L'importo della pensione di reversibilità è pari a quello che si ottiene applicando i coefficienti che seguono alla pensione complessiva già in godimento del pensionato deceduto:

60 per cento, se l'avente diritto del pensionato è uno soltanto;

80 per cento, se gli aventi diritto del pensionato sono due;

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

100 per cento, se gli aventi diritto del pensionato sono tre o più di tre.

Anche le pensioni di reversibilità sono pagabili in tredici rate annue.

ART. 33.

L'importo della pensione indiretta è pari, come minimo:

a lire 60.000 mensili, se l'avente diritto dell'iscritto deceduto è uno soltanto;

a lire 80.000 mensili se gli aventi diritto dell'iscritto deceduto sono due;

a lire 100.000 mensili, se gli aventi diritto dell'iscritto deceduto sono tre o più di tre.

Alla pensione base di cui sopra si aggiungono la pensione integrativa e la eventuale pensione volontaria derivanti dalla conversione in rendita — mediante i coefficienti contenuti nella tabella B) allegata alla presente legge — dei montanti costituitisi nel conto individuale dell'iscritto e, rispettivamente, nel conto dei versamenti volontari dell'iscritto, al momento della sua morte.

Anche le pensioni indirette sono pagabili in tredici rate annue.

ART. 34.

In caso di invalidità o di morte di un iscritto che non abbia raggiunto i prescritti limiti minimi di iscrizione e di contribuzione, spetta all'iscritto stesso o ai suoi aventi diritto la liquidazione del saldo del conto individuale e del conto dei versamenti volontari maturatosi al momento dell'evento.

CAPO IV

DEL TRATTAMENTO DI ASSISTENZA

ART. 35.

La cassa provvede all'attuazione dell'assistenza di malattia in favore dei propri iscritti e dei loro familiari con gestione e contabilità separate.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 36.

Il servizio di assistenza è prestato da uno degli Enti pubblici che già provvedono all'assistenza contro le malattie, con il quale la cassa è autorizzata a stipulare una convenzione, che deve essere approvata dal comitato dei delegati e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Spetta pure al comitato dei delegati, in relazione alle possibilità finanziarie della cassa, stabilire, con regolamento, quali prestazioni sanitarie debbano essere erogate ed il sistema da adottare per le stesse.

In ogni caso devono essere garantiti le cure ospedaliere, sia mediche sia chirurgiche, e gli accertamenti diagnostici e di laboratorio.

Eventuali convenzioni con ospedali, cliniche o case di cura e sanitarie in genere sono approvate dalla giunta esecutiva.

ART. 37.

Sono obbligatoriamente soggetti all'assistenza sanitaria, ad eccezione di coloro che hanno diritto all'assistenza di malattia da parte di altri enti assicurativi di diritto pubblico, tutti coloro che sono iscritti alla cassa, nonché i periti agrari e loro superstiti che fruiscono di pensione.

Gli iscritti che abbiano in corso polizze di assistenza malattia con compagnie private di assicurazione possono ritardare la loro iscrizione obbligatoria di cui al presente articolo sino alla scadenza della polizza contratta.

A questo fine essi devono inoltrare alla cassa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della convenzione, fotocopia autenticata della polizza da essi come sopra contratta.

ART. 38.

Ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo, sono considerati componenti la famiglia:

1) il coniuge;

2) i figli celibi e nubili, conviventi e a carico, legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, di età inferiore agli

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

anni ventuno, o ventisei se studenti, o di età superiore quando siano permanentemente inabili al lavoro;

3) gli ascendenti in linea retta conviventi a carico ed inabili al lavoro.

Nel caso in cui il soggetto del rapporto assicurativo sia la madre, le prestazioni sono dovute alla stessa per i figli, qualora per i medesimi non sussista alcun titolo all'assistenza di malattia per assicurazione obbligatoria del padre.

Il diritto dei familiari dell'assicurato rimane in essere e cessa in una con quella dell'assicurato iscritto principale.

Sono esclusi dalle prestazioni i familiari assistiti da altra forma obbligatoria di assistenza o assicurazione malattia.

CAPO V

DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ART. 39.

Presso la cassa sono istituiti quattro distinti fondi:

1) il fondo per le pensioni base, alimentato dai contributi personali di cui alla lettera *a*) dell'articolo 17, per la parte afferente la gestione previdenza;

2) il fondo per le pensioni integrative, costituito dall'insieme dei conti personali degli iscritti, alimentati dai contributi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 17;

3) il fondo per le pensioni volontarie, costituito dall'insieme dei conti personali degli iscritti, alimentati dai contributi di cui alla lettera *d*) dell'articolo 17;

4) il fondo per l'assistenza, alimentato dai contributi personali di cui alla lettera *a*) dell'articolo 17, per la parte afferente la gestione assistenza.

ART. 40.

Le entrate di cui alle lettere *e*) ed *f*) dell'articolo 17 vengono utilizzate dalla cassa per la formazione di un fondo di ri-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

serva ordinaria, al quale deve essere annualmente devoluto un importo non inferiore al dieci per cento del totale di dette entrate.

Dalle stesse entrate viene prelevato l'importo necessario per l'accreditamento, sui conti personali degli iscritti facenti parte del fondo per le pensioni integrative e del fondo per le pensioni volontarie, degli interessi nella misura minima del 4,50 per cento.

Detti interessi sono calcolati alla fine di ciascun anno sul montante costituitosi al 31 dicembre dell'anno precedente, incremento con i versamenti dell'anno.

Tutta la parte rimanente delle entrate in questione viene devoluta al fondo per le pensioni base.

ART. 41.

L'esercizio finanziario della cassa comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Per ciascun esercizio il consiglio di amministrazione delibera entro novembre sul bilancio preventivo ed entro aprile sul bilancio consuntivo.

I bilanci, corredati dalle rispettive relazioni, sono comunicati entro trenta giorni dalla approvazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Alla fine di ogni quadriennio viene compilato il bilancio tecnico, dal quale deve risultare anche l'ammontare netto del patrimonio della cassa.

Il primo bilancio tecnico deve essere redatto non oltre il quinto anno di esercizio.

Nel caso che un bilancio tecnico presenti disavanzo, sarà provveduto ad apportare le necessarie variazioni ai contributi che affluiscono alla cassa, mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato dei delegati.

ART. 42.

L'esazione del contributo per marche si effettua a cura del professionista al rilascio dell'atto.

Le marche sono fornite dalla cassa a mezzo di istituti di credito di diritto pubblico e degli uffici postali.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il professionista preleva le marche anticipandone l'importo.

La sezione di sinistra di ciascuna marca deve essere applicata sull'atto, con diritto di rivalsa nei confronti del committente.

La sezione di destra deve essere applicata su apposita tessera rilasciata dalla cassa ed annullata con la data di applicazione.

Al termine di ciascun anno la tessera personale deve essere inviata alla cassa, che ne rilascia ricevuta e ne accredita il relativo importo nel conto personale dell'iscritto facente parte del fondo per le pensioni integrative.

La riscossione del contributo personale obbligatorio — sia per la parte afferente la gestione previdenza, sia per quella afferente la gestione assistenza — si effettua mediante ruoli annuali compilati dalla giunta, resi esecutivi dalla intendenza di finanza competente per territorio e trasmessi all'esattoria comunale, che provvede all'incasso con le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati i termini e la forma ivi previsti, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

L'esattore versa i contributi al ricevitore provinciale delle imposte dirette, il quale provvede a rimetterli alla cassa.

Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione del contributo personale di cui ai commi precedenti, gli interessati possono proporre ricorso, nei soli casi di errori materiali o di doppia iscrizione, alla giunta esecutiva, nel termine di trenta giorni dall'avviso esattoriale di pagamento.

La giunta decide sui ricorsi nel termine di tre mesi dalla data di presentazione del ricorso.

Il ricorso sospende il pagamento dovuto all'esattore giusta il ruolo.

ART. 43.

Le somme di cui non sia necessario conservare la liquidità sono impiegate:

- 1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;
- 2) in titoli di istituti esercenti il credito fondiario;
- 3) in beni immobili;

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

4) in mutui su beni immobili, garantiti da prima ipoteca, per somma che non ecceda il quaranta per cento del valore degli immobili stessi, debitamente accertato.

In casi eccezionali il consiglio di amministrazione può anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo parere favorevole del comitato dei delegati.

Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

CAPO VI

DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI

ART. 44.

I periti agrari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il 50° anno di età, possono esercitare il diritto al riscatto per conseguire al 65° anno di età la pensione base di lire 100.000 mensili versando l'importo indicato nella tabella C) allegata alla presente legge, in corrispondenza dell'età raggiunta al momento del riscatto.

L'ammontare di detta pensione base è aumentato dell'importo della pensione integrativa e di quella derivante dai versamenti volontari, in relazione ai rispettivi montanti che si saranno costituiti al momento della liquidazione della pensione.

Il diritto di riscatto di cui al primo comma del presente articolo può essere esercitato dai periti agrari che abbiano almeno cinque anni di iscrizione all'albo professionale o all'albo speciale, purché ne facciano richiesta entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'iscritto che si sia avvalso del diritto al riscatto, qualora receda dall'esercizio della professione prima del raggiungimento del 65° anno di età, può rinunciare sia alla pensione base, sia a quella integrativa e a quella volontaria, e richiedere la liquidazione in contanti di un importo costituito dalla somma dei contributi personali afferenti la gestione previdenza e delle quote suppletive di riscatto versate, au-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

mentati degli interessi al 4,50 per cento composto annuo posticipato, e dei saldi dei conti personali facenti parte del fondo per le pensioni integrative e del fondo per le pensioni volontarie.

In caso di morte dell'iscritto prima del conseguimento del diritto a pensione, la liquidazione dell'importo di cui al comma precedente è devoluta a favore degli eredi.

Il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità è condizionato al suo verificarsi anteriormente al compimento del 60° anno di età dell'iscritto, purché siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di iscrizione alla cassa.

Qualora l'iscritto di età superiore ai 50 anni non abbia esercitato il diritto al riscatto, avrà diritto unicamente alla liquidazione in contanti di un importo costituito dalla somma dei contributi personali afferenti la gestione previdenza versati, aumentati degli interessi al 4,50 per cento composto annuo posticipato e dei saldi dei conti personali facenti parte del fondo per le pensioni integrative e del fondo per le pensioni volontarie.

Gli iscritti, sia che abbiano esercitato il diritto al riscatto, sia che non lo abbiano fatto, a richiesta possono convertire in pensione il saldo dei conti personali facenti parte del fondo per le pensioni integrative e del fondo per le pensioni volontarie.

ART. 45.

Per il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge, i poteri attribuiti agli organi della cassa sono esercitati da un commissario, nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari.

Il commissario deve indire le elezioni dei delegati entro l'undicesimo mese.

ART. 46.

Nel caso di ripetute violazioni di legge o di regolamento, ovvero qualora siano emerse gravi irregolarità o deficienze amministrative, il consiglio di amministrazione della cassa può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Con lo stesso decreto è nominato per la durata massima di un anno un commissario straordinario coi poteri del predetto consiglio.

ART. 47.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione predispone il regolamento di esecuzione che sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Fino a quando non sarà emanato il regolamento di cui al comma precedente, ferme restando le disposizioni di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 5 della presente legge, le elezioni dei delegati si svolgono secondo le norme in vigore per l'elezione dei membri dei consigli dei collegi dei periti agrari, in quanto applicabili.

ART. 48.

La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA A)

Importo annuo della pensione diretta - pagabile in 13 rate - per ogni 1.000 lire di montante costituitosi nel conto individuale dell'iscritto al momento del pensionamento per invalidità, per anzianità e per vecchiaia, con diritto alla reversibilità.

INVALIDITÀ				ANZIANITÀ E VECCHIAIA			
Età	Importo	Età	Importo	Età	Importo	Età	Importo
25	48,71632	45	54,12134	60	74,10701	80	157,03517
26	48,99078	46	55,02366	61	76,05141	81	167,36401
27	49,26108	47	55,97850	62	78,05182	82	178,69907
28	49,50985	48	56,98655	63	80,14747	83	191,20459
29	49,75124	49	58,09225	64	82,35875	84	205,76131
30	49,80079	50	59,30494	65	84,70269	85	221,97558
31	49,33642	51	60,69434	66	86,80556	86	240,03840
32	48,56019	52	62,32082	67	89,39746	87	261,23301
33	48,16723	53	64,10667	68	92,10647	88	285,14399
34	48,25323	54	66,05456	69	95,21089	89	312,10986
35	48,42849	55	68,18026	70	98,54158	90	331,23550
36	48,64996	56	70,43245	71	101,70870	—	—
37	48,96680	57	72,66385	72	105,80890	—	—
38	49,32425	58	74,99062	73	110,26574	—	—
39	49,78344	59	77,36943	74	114,99540	—	—
40	50,36261	60	79,69397	75	120,42389	—	—
41	51,00739	61	82,12877	76	126,31047	—	—
42	51,70630	62	84,69551	77	132,69639	—	—
43	52,46039	63	86,02150	78	140,07564	—	—
44	53,26799	64	86,61758	79	148,17009	—	—

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA B)

Importo annuo della pensione indiretta - pagabile in 13 rate - a favore dei superstiti, per ogni 1.000 lire di montante costituitosi nel conto individuale dell'iscritto al momento della morte.

Età iscritto alla morte	Importo	Età iscritto alla morte	Importo
25	48,92607	45	51,58893
26	48,75670	46	52,23023
27	48,62867	47	52,91565
28	48,46135	48	53,63943
29	48,43787	49	54,40992
30	48,40739	50	55,26693
31	48,07692	51	56,17978
32	47,68489	52	57,27377
33	47,29921	53	58,49321
34	47,23219	54	59,78715
35	47,43382	55	61,19576
36	47,60771	56	62,72345
37	47,88125	57	64,30454
38	48,18116	58	65,94566
39	48,51307	59	67,67273
40	48,92846	60	69,30006
41	49,38759	61	70,99751
42	49,88277	62	72,78020
43	50,41593	63	74,67702
44	50,98139	64	76,69299

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA C)

Valori di riscatto e relative rate di ammortamento di cui all'articolo 44 della legge.

AMMORTAMENTO A RATE ANNUALI ANTICIPATE					
Età al momento del riscatto	Importo del riscatto da versare in contanti	Numero rate	Importo rate	Età al momento del riscatto	Importo del riscatto da versare in contanti
51	2.797.700	14	286.500	71	6.390.800
52	3.029.100	13	327.500	72	6.143.200
53	3.271.200	12	375.300	73	5.894.900
54	3.523.900	11	431.600	74	5.652.400
55	3.789.100	10	499.200	75	5.397.600
56	4.067.600	9	581.500	76	5.146.100
57	4.363.200	8	684.500	77	4.898.400
58	4.676.600	7	816.800	78	4.640.400
59	5.010.200	6	992.700	79	4.386.900
60	5.367.300	5	1.238.600	80	4.139.200
61	5.752.400	4	1.607.000	81	3.883.800
62	6.169.000	3	2.220.300	82	3.637.400
63	6.624.000	2	3.446.400	83	3.399.500
64	7.123.500	—	—	84	3.159.000
65	7.673.900	—	—	85	2.928.300
66	7.488.000	—	—	86	2.707.900
67	7.270.900	—	—	87	2.488.200
68	7.057.100	—	—	88	2.279.600
69	6.827.000	—	—	89	2.082.600
70	6.596.200	—	—	90	1.962.400